

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE 7

**IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA
VIA ERNESTO RAGAZZONI 5 – TORINO –**

**GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ALL'APERTURA ESTIVA
DELL'IMPIANTO**

**ASSISTENZA IN VASCA
PUNTO RISTORO
SERVIZI AGGIUNTIVI**

STAGIONE ESTIVA ANNI 2018 E 2019

CIG N. 744219124C

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PREMESSA

La Piscina Colletta è un impianto sportivo della Città di Torino, Circoscrizione 7, sito in via Ragazzoni, 5. La gestione dell'impianto è diretta mediante personale comunale addetto.

L'impianto consta di:

- 1 vasca estiva, 50 mt x 25 mt con profondità da mt. 1,30 a mt. 3,60
- 1 zona prativa ad uso esclusivo relax e abbronzatura
- 2 locali/rotazioni spogliatoio maschile e femminile con n. 4 servizi igienici e n.16 docce spogliatoi, per ognuno.
- Locale bar di circa 30 metri quadri

La piscina comunale Colletta è dotata di defibrillatore cardiaco ed è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001.

Durante il periodo estivo, dal 18 giugno al 31 agosto, la piscina è frequentata, nelle mattine dei giorni feriali, dai ragazzi dei Centri Estivi comunali nell'ambito del progetto "Cogli l'Estate", o di altri Centri Diurni comunali o convenzionati. Nei pomeriggi dei giorni feriali (escluso il venerdì, giorno dedicato alle manutenzioni) e nelle giornate di sabato e domenica la piscina è aperta al pubblico per la pratica della balneazione e per la fruizione degli spazi aperti dell'impianto.

Il personale comunale in servizio presso l'impianto assicura i servizi principali: gestisce integralmente i servizi rivolti ai Centri estivi e alle utenze organizzate (mattine dei giorni feriali); sovrintende all'intera attività giornaliera con la costante presenza di un Responsabile o di un suo sostituto, gestisce l'apertura e la chiusura dell'impianto, gli ingressi con il servizio biglietteria, la preparazione dell'impianto, le verifiche necessarie relative al mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e alla conformità con gli standard di Qualità, l'attivazione di eventuali interventi manutentivi ecc.

Il gestore relativamente allo svolgimento di alcuni servizi accessori, complementari e aggiuntivi, con i seguenti obiettivi:

- rendere possibile una più ampia apertura dell'impianto, perlomeno nei giorni festivi;
- offrire all'utenza un servizio migliorato per varietà, ampiezza e qualità dell'offerta, in linea con gli standard più avanzati, considerando le potenzialità dell'impianto Colletta;
- ottimizzare i parametri gestionali, utilizzando i margini di ritorno economico legati allo svolgimento di alcuni servizi accessori, per poter offrire al pubblico dei bagnanti una serie di servizi aggiuntivi, compatibili con la vocazione dell'impianto, possibilmente in forma gratuita o a tariffa calmierata.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Circoscrizione 7 del Comune di Torino intende procedere all'individuazione del gestore dei servizi accessori e aggiuntivi al servizio di apertura estiva, quali sotto specificati, presso l'impianto sportivo comunale Piscina Colletta dal 18 giugno al 31 agosto, per le stagioni estive 2018 e 2019, fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 con riferimento al periodo di apertura per l'anno 2018.

I servizi accessori oggetto della concessione comprendono:

- a) assistenza in vasca;
- b) punto ristoro;
- c) ulteriori servizi aggiuntivi proposti dal concessionario

Le attività di cui ai punti a), b), sono da considerarsi obbligatorie per la presentazione dell'offerta; quelle di cui al punto d) sono facoltà del concorrente e contribuiranno comunque alla determinazione del punteggio complessivo assegnato all'offerta.

La concessione avrà luogo mediante gara, ai sensi dell'art. 164 e seguenti del Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con le modalità specificate nel presente Capitolato speciale e dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, in quanto compatibile, e ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del C.C. Del 17/12/2015, esec. dal 1° gennaio 2016.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

E' previsto, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 un concorso economico da parte della Circoscrizione 7, per il perseguimento degli equilibri economici complessivi della gestione, il cui ammontare è previsto in **€13.900 oltre IVA** per ciascuna stagione, importo sul quale i concorrenti potranno formulare offerte al ribasso.

ARTICOLO 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata della concessione è riferita alla stagione estiva 2018 e alla stagione estiva 2019. Al termine della prima stagione il concessionario dovrà rendere disponibili tutti i dati per una verifica dei contenuti, della modalità organizzative, dei risultati conseguiti.

Le attività oggetto della concessione per la stagione 2018 si svolgeranno per tutto il periodo di apertura estiva e cioè per giorni 65 dal 18 giugno al 31 agosto 2018.

Il periodo infra-annuale di concessione avrà termine alla scadenza senza obbligo di comunicazione da parte della Circoscrizione 7.

La durata della concessione per la stagione estiva 2019 avrà presumibilmente durata analoga. Le date di inizio e fine saranno comunicate dalla Circoscrizione entro il 31 marzo 2019 e il gestore dovrà impegnarsi ad accettarle senza eccezioni.

Le date di inizio e conclusione del servizio potrebbero subire modificazioni in relazione a eventuali inconvenienti tecnici di natura grave e al momento comunque non prevedibili.

In considerazione del fatto che al concessionario viene richiesto di praticare nei confronti degli utenti prezzi stabiliti da tariffario comunale, e inferiori a quelli di mercato, i quali non sono pertanto sufficienti a coprire per intero la somma dei costi gestionali, e che si intende non solo mantenere ma altresì migliorare, i già elevati standard quali-quantitativi che caratterizzano la Piscina, si ritiene necessario concorrere al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dei fattori produttivi messi in opera e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare. Sulla base dei consuntivi gestionali relativi agli anni precedenti, del canone richiesto per il locale bar, della stima dei costi organizzativi, la Circoscrizione 7 intende mettere a disposizione, per il conseguimento dei predetti equilibri economico-finanziari, l'importo stagionale massimo di euro 13.900 oltre IVA, per ciascuna stagione e per la durata della concessione di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, o comunque il minore importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il valore presunto del contratto è stato stimato in euro **84.615,00 oltre IVA**.

ARTICOLO 3 – PROGETTO

I concorrente dovrà formulare, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 1, un articolato progetto gestionale comprendente una dettagliata descrizione del servizio che si intende proporre relativamente alle seguenti parti:

A) ASSISTENZA IN VASCA

Il servizio di assistenza bagnanti presso la piscina estiva Colletta nella vasca da 50 metri dovrà essere assicurato mediante la presenza **minima** di n. 4 (quattro) assistenti bagnanti con brevetto abilitati alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso secondo le specifiche tecniche meglio descritte **nell'allegato 2**. Il servizio persegue le seguenti finalità:

- 1) assicurare la sorveglianza e la vigilanza ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca;
- 2) intervenire, in caso di necessità, per operazioni di salvataggio, primo soccorso e rianimazione.

Il Concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'assistenza in vasca inclusi eventuali interventi di pronto soccorso ancorché in presenza di personale comunale dotato di brevetto e, nel caso di inquinamento visibile delle acque, deve avvertire tempestivamente il Responsabile comunale della Piscina o il suo sostituto.

Nel caso di incidenti di qualsiasi genere avvenuti nelle zone di propria competenza, il Concessionario, tramite il proprio personale in loco, dovrà compilare e firmare l'apposito "modulo infortuni" e consegnarlo ai Responsabili comunali.

In caso di necessità per eventi imprevisti gli assistenti bagnanti devono provvedere al risciacquo con acqua dei residui di sporco nella zona del piano vasca interessato, utilizzando il tubo di gomma in dotazione alla piscina.

Gli assistenti bagnanti dovranno inoltre provvedere alla rimozione dei sacchi dell'immondizia al termine della giornata.

Orari di attività

L'orario del servizio Assistenza minimo previsto, tenendo conto di quanto riportato nella Premessa sull'uso antimeridiano dell'impianto, e che dovrà essere espressamente confermato in sede di progetto è la seguente:

- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12.30 alle ore 18,30
- sabato e domenica dalle ore 11,00 alle 18,30;
- venerdì chiuso.

Il Concessionario potrà in sede di offerta proporre un orario anticipato per l'inizio attività nei giorni di sabato e domenica, prevedendo l'apertura alle ore 10,00, anziché alle 11,00.

Personale.

Nelle ore di apertura al pubblico dovranno essere compresenti almeno n. 4 (quattro) assistenti bagnanti. Il Concessionario nella formulazione del progetto dovrà illustrare le modalità organizzative previste di impiego del personale anche in relazione alle attività di noleggio lettini e alle attività aggiuntive.

Gli assistenti bagnanti devono essere maggiorenni, in possesso della licenza di scuola dell'obbligo e del brevetto di salvamento in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o da Società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. I brevetti devono essere depositati (in copia) presso l'Ufficio del Responsabile della piscina.

Il Concessionario dovrà prevedere e descrivere le dotazioni strumentali per gli assistenti bagnanti, quali fischietto, vestiario uniforme ecc., gli stessi vestiranno una maglietta recante la scritta “Piscina Colletta – Assistenza bagnanti” che dovrà essere sempre indossata durante il servizio in maniera da renderli immediatamente riconoscibili dall’utenza.

Il Concessionario dovrà garantire sempre, in ogni caso ed in qualsiasi evenienza, la presenza dei 4 assistenti bagnanti, o del maggior numero eventualmente previsto nel Progetto di Gestione nei giorni e nelle ore di apertura della piscina, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli Assistenti bagnanti dovranno, oltre alla qualificazione tecnica prevista, essere formati nella relazione con il pubblico e conoscere Regolamenti comunali e standard di qualità previsti per la Piscina Colletta-

Con riguardo alle previsioni minime di servizio previste dal presente Capitolato il concorrente potrà, nella formulazione del progetto di gestione, articolare e arricchire la propria proposta quanto a orari, presenze di personale, qualificazioni, modalità di svolgimento del servizio, previsioni particolari nei confronti dell'utenza, e ciò contribuirà al riconoscimento di punteggio ai sensi dell'art. 5 “Criterio di aggiudicazione”.

N.B : verranno messi a disposizione del Concessionario n. 2 spogliatoi per il proprio personale maschile e femminile di assistenza e un locale per le attività di segreteria e organizzazione.

B) PUNTO RISTORO

Il servizio consiste nella gestione del servizio bar che sarà rivolto limitatamente ai frequentatori della piscina Colletta e per il quale l’aggiudicatario dovrà pagare, secondo quanto previsto dall’Area Patrimonio ufficio Valutazioni immobiliari del 12 marzo 2018, alla Circoscrizione 7 un canone per ciascuna stagione pari a euro **928,00 oltre IVA** per l’utilizzo dei locali.

I locali messi a disposizione hanno una superficie complessiva di circa 30 mq. come da planimetria e dovranno essere convenientemente attrezzati e ammobiliati previo nulla osta dell’Ufficio Tecnico della Circoscrizione. Non è consentito apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Circoscrizione e, qualora tale autorizzazione venga concessa, la Circoscrizione non riconoscerà alcun compenso per le spese sostenute. Le migliorie o le riparazioni eseguite dal gestore resteranno a favore della Circoscrizione; resta tuttavia salva la facoltà della Circoscrizione di pretendere la restituzione dei locali nel primitivo stato a spese del concessionario. La conservazione dei locali assegnati spetta al concessionario; gli stessi dovranno essere utilizzati e restituiti al termine della concessione nello stato in cui sono stati consegnati.

Il gestore, a sua totale cura e spese, deve altresì provvedere:

- all’allestimento di quanto necessario per l’esercizio dell’attività secondo le normative vigenti;
- a dotare il bar di tutte le suppellettili e gli arredi (bicchieri, tazzine, posate, tavolini, sedie, ombrelloni etc.) che resteranno di proprietà del gestore e delle materie prime necessarie all’erogazione del servizio;
- a provvedere agli impegni assunti verso i propri fornitori;
- al pagamento di tutte le spese relative all’utenza dell’energia elettrica compreso l’allacciamento, dell’acqua come previsto all’art. 12, agli oneri per la raccolta rifiuti, alle coperture assicurative contro gli incendi su arredi/attrezzature;
- al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti l’esercizio;
- al pagamento delle spese relative alla pulizia e alla custodia dei locali assegnati, alle attrezzature e ai beni di consumo necessari al servizio;

- alle spese e all'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio comprese le assicurazioni e le previdenze previste per legge;
- a garantire che siano utilizzati esclusivamente recipienti di materiale non contundente, onde assicurare l'incolumità del pubblico;
- a garantire che il carico e scarico delle merci avvenga in ore e modalità tali da non provocare intralci nella attività dell'impianto.

Il servizio dovrà osservare un orario coerente e compatibile con le attività della piscina estiva, dovrà rispettare le fasce minime di apertura sotto indicate, e potrà essere oggetto di proposte progettuali migliorative, **in particolare l'orario potrà essere anticipato di un'ora (alle 10 anziché alle 11)** nelle giornate di sabato e domenica, in maniera coordinata e coerente con l'inizio del servizio di Assistenza in vasca e dell'apertura al pubblico.

Le fasce minime di aperture sono le seguenti:

- lunedì dalle ore 12.30 alle ore 18.30
- martedì dalle ore 12.30 alle ore 18.30
- mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 18.30
- giovedì dalle ore 12.30 alle ore 18.30
- venerdì chiuso
- sabato dalle ore 11.00 alle ore 18.30
- domenica dalle ore 11.00 alle ore 18.30

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. del Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i. sulla disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale sopra citata non sarà consentita, trattandosi di esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore ai 21% di volume.

Il concorrente specificherà nella formulazione del progetto tecnico di gestione le proposte relative al Punto ristoro: orari, modalità organizzative, eventuali interventi manutentivi proposti.

D) SERVIZI AGGIUNTIVI

E' interesse della Circoscrizione, nel periodo di gestione del servizio estivo, valutare proposte di servizi aggiuntivi e integrativi rispetto a quelli dei punti precedenti che sono da intendersi obbligatori, allo scopo di arricchire, qualificare e variare le attività dell'impianto, e per fornire il migliore servizio possibile al pubblico dei frequentatori.

Nel progetto di gestione è dunque possibile specificare quali, quanti, rivolti in particolare a chi, ed eventualmente a quale prezzo, servizi aggiuntivi si intendono proporre durante il servizio estivo. La valutazione di tali proposte all'interno del progetto complessivo contribuirà a determinare il punteggio attribuito al concorrente, ai sensi dell'art. 5 "Criteri di aggiudicazione".

I servizi aggiuntivi proposti dovranno essere coerenti e adeguati rispetto alla vocazione dell'impianto natatorio, e riguardare indicativamente: la formazione alla pratica sportiva, lo svolgimento di attività di benessere e di mantenimento della forma fisica, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, e così via.

Le attività aggiuntive proposte dovranno essere compatibili e complementari con la libera fruizione della piscina e dei suoi spazi, e dovranno essere organizzate in modo tale da poter essere fruite da chi lo desidera, senza arrecare disturbo o molestia agli altri frequentatori. Si dovrà porre, al riguardo, particolare attenzione e moderazione all'eventuale utilizzo di sorgenti musicali o sonore in genere, e si dovrà tener conto della diversa affluenza di pubblico nelle giornate di sabato e domenica

rispetto ai giorni dal lunedì al giovedì e, preferibilmente, concentrare le proposte in questi giorni, e nelle ore centrali rispetto alle fasce di apertura.

In sede di aggiudicazione la Circoscrizione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di limitare il numero o la portata dei servizi aggiuntivi proposti, qualora essi non risultassero coerenti e/o compatibili con l'ordinaria attività di fruizione della piscina. Anche in corso di esercizio della gestione la programmazione settimanale delle attività integrative sarà sottoposta in visione preventiva al Responsabile comunale della piscina, il quale potrà, per comprovate ragioni tecnico-organizzative, chiedere modifiche alla stessa.

I servizi aggiuntivi che verranno proposti potranno essere gratuiti ovvero prevedere il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, il cui ammontare dovrà essere proposto in sede di gara e espressamente approvato dalla Circoscrizione. Gli eventuali proventi derivanti da tali attività saranno incamerati dal concessionario e contribuiranno alla copertura dei costi complessivi.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici (cooperative, imprese singole, ecc.) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli enti di promozione sportiva, gli enti non commerciali, le associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità sociali e il cui oggetto preveda l'esercizio di una attività commerciale, purché in possesso dei requisiti di ordine generale ed economico-finanziari di cui al presente articolo. Tali soggetti possono partecipare in forma singola o attraverso raggruppamenti.

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, tale condizione ed allegare all'istanza i documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo d'impresе, purché non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno, entro **10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione** del servizio, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Circostrizione 7, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI GARA

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presentare, un plico chiuso e sigillato al cui interno dovranno essere inserite le BUSTE 1, 2 e 3 contenenti la documentazione di seguito indicata.

BUSTA 1

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA 1, debitamente sigillata, deve contenere:

1. Istanza di ammissione in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) iscrizione negli appositi albi e/o registri qualora si tratti di Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Associazioni;
- c) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 L.R. 29/12/06 n. 38 per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- d) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (motivi di esclusione);
- e) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99
- g) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi;
- h) l'impegno a rispettare quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della L.R. 29/12/06 n. 38 in merito al divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume;
- i) di avere effettuato regolare sopralluogo dell'impianto e di possedere la relativa attestazione rilasciata dalla Circoscrizione 7.
- j) di aver valutato nella determinazione dell'offerta relativa all'eventuale minor importo del contributo comunale, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del progetto proposto e nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- k) l'origine e la natura delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere il progetto di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- l) l'impegno, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 171 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsto dallo stesso;
- m) che nella determinazione dell'offerta relativa all'eventuale minor importo del contributo comunale si è tenuto debito conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto che in ogni caso non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura;
- n) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto il cui D.U.V.R.I. è parte integrante del presente capitolato (**all.3**);
- o) che gli assistenti bagnanti impegnati nel servizio di assistenza in vasca sono maggiorenni e in possesso della licenza di scuola dell'obbligo e del brevetto di salvamento in corso di validità rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o da Società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e che gli stessi saranno depositati (in copia) presso l'Ufficio del Responsabile della piscina;
- p) di accettare senza condizioni il periodo di apertura che sarà comunicato dalla Circoscrizione relativamente alla stagione estiva 2019;

- q) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato di gara e nei relativi allegati, **in particolare l'allegato 2 "scheda tecnica"**;
- r) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante la gestione complessiva del servizio con adeguati massimali;
- s) di impegnarsi al rispetto del patto di integrità di cui alla deliberazione del Consiglio comunale del 31.03.2016 n.mecc. 2016 07125/005 esec. dal 15.04.2016 in attuazione dell'art.1 comma 17 Legge 190/2012 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004

([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm doc/cod_comportamento_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm%20doc/cod_comportamento_torino.pdf));

- t) solo per i concorrenti che hanno espressamente dichiarato di essere ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale:
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.

- 2) **la dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (all. 4);**
- 3) **la ricevuta originale della costituzione della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% del valore del contratto ovvero euro 1.692,30 di cui al successivo art. 8;**
- 4) **la dichiarazione che il progetto di gestione proposto in sede di gara, sarà mantenuto e attuato integralmente anche per la stagione 2019, ivi compresa l'offerta economica e che non sarà soggetto a variazione alcuna;**
- 5) **la dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo a costituire il raggruppamento entro 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione (vedi art. 3);**
- 6) **il patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante (all.5).**

Trattandosi di valore stimato inferiore a euro 150.000,00 non è dovuta la tassa in favore di A.N.A.C. da parte del concorrente.

Per le comunicazioni da parte della Circoscrizione 7 dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa
- contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e loro numero;

- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

BUSTA 2

PROGETTO TECNICO DI GESTIONE

La BUSTA 2, debitamente sigillata, deve contenere esclusivamente la proposta relativa al progetto tecnico di gestione.

Il concorrente dovrà formulare una proposta progettuale, sulla base di quanto richiesto all'art. 2, così articolata:

a) Gestione assistenza bagnanti.

Modalità organizzative del servizio (avuto riguardo per i minimi previsti dal presente capitolato: es.: numero assistenti compresenti, presenza e requisiti Coordinatore, titoli di qualificazione, previsioni per particolari categorie di utenti ecc.)

Orari di svolgimento del servizio proposto: eventuale estensione orari nei giorni di sabato e domenica.

b) Gestione punto di ristoro

Modalità organizzative del servizio

Orari di apertura

Eventuali proposte di interventi manutentivi ordinari

c) Servizi aggiuntivi (facoltativi)

Descrizione dei servizi aggiuntivi proposti

Modalità organizzative previste per ciascun servizio aggiuntivo

Target particolari

Gratuità delle proposte o prezzo offerto all'utenza

BUSTA 3

OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA 3, debitamente sigillata, deve contenere l'offerta economica e l'impegno, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 171 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, a dare attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsto dallo stesso.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà essere formulata come segue:

- a) indicando un ribasso in percentuale e in valore assoluto rispetto all'importo definito in euro **13.900,00 oltre IVA** per il periodo di apertura "Estate 2018", dal 18 giugno al 31 agosto 2018 ed euro **13.900,00 oltre IVA** per il periodo di apertura della piscina "Estate 2019", indicativamente dal 18 giugno al 31 agosto 2019 (fatto salvo quanto previsto in proposito all'art. 2) relativamente agli assistenti bagnanti;
- b) indicando un rialzo in percentuale e in valore assoluto rispetto all'importo del canone stabilito in euro **928,00 oltre IVA per la stagione estiva 2018** e in euro **928,00 oltre IVA per la stagione estiva 2019**.

Le BUSTE 1, 2 e 3 contenenti la documentazione sopra descritta dovranno essere inserite in un plico chiuso e sigillato.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2015

Il plico sigillato, così come sopra indicato dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: **“Contiene offerta per Gestione di Servizi accessori all’apertura estiva dell’impianto sportivo piscina Colletta via Ragazzoni 5 Torino– assistenza in vasca, punto ristoro, servizi aggiuntivi. Stagione estiva Anni 2018 e 2019 CIG 7429499885”** e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo della Circoscrizione 7 corso Vercelli 15 10147 Torino, **entro e non oltre il termine perentorio indicato nella lettera di invito.**

Il recapito dello stesso, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo della Circoscrizione 7 è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

L’offerta presentata oltre il termine sopra stabilito e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L’offerta è impegnativa per il Soggetto proponente e lo sarà per l’Amministrazione dopo l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

ARTICOLO 5 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico dei soggetti partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato alla presente richiesta d’offerta (DUVR. all.3) e nella successiva riunione di coordinamento tra i o il datore/i di lavoro del soggetto concessionario e il datore di lavoro della sede dell’Amministrazione oggetto del servizio.

ARTICOLO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della concessione avverrà ai sensi dell’articolo 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la Città e quindi al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:

Progetto tecnico di gestione: fino a un massimo di 70 punti:

Progetto tecnico complessivo, punteggio massimo: 15

coerenza e completezza dell'impostazione progettuale: punteggio massimo 10 punti

Gestione assistenza bagnanti. Punteggio massimo: 20

Modalità organizzative del servizio: punteggio massimo 10 punti

Orari di svolgimento del servizio proposto: eventuale estensione orari nei giorni di sabato e domenica: punteggio massimo 5 punti

Previsioni per particolari categorie di utenti: punteggio massimo 5 punti

Gestione punto di ristoro. Punteggio massimo 10 punti

Modalità organizzative del servizio: punteggio massimo 5 punti

Eventuali proposte di interventi manutentivi ordinari: punteggio massimo 5 punti

Servizi aggiuntivi (facoltativi). Punteggio massimo: 25

Descrizione dei servizi aggiuntivi e modalità organizzative previste per ciascun servizio aggiuntivo: punteggio massimo 5 punti

Varietà, originalità e grado di innovazione delle proposte: punteggio massimo 5 punti

Pertinenza e complementarietà rispetto ai servizi dell'impianto natatorio: punteggio massimo 5 punti

Presenza di attività gratuite: punteggio massimo 5 punti

Offerta Economica fino ad un massimo di 30 punti:

maggior ribasso punti 20

maggior rialzo punti 10

il punteggio relativo alla offerta economica verrà attribuito in sede di gara, secondo formula seguente:

$$X=C*B/A$$

X = punteggio da assegnare

A = offerta di maggior ribasso% e di maggior rialzo % degli altri concorrenti

B = offerta del concorrente considerato

C = punteggio massimo arrotondato per eccesso o per difetto alla quarta cifra decimale

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta economica sarà pari alla somma dei due punteggi ottenuti dai due elementi di valutazione

La data, il luogo e l'ora della seduta pubblica di gara saranno indicate nella lettera di invito

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente al progetto. Qualora anche questo punteggio fosse paritario si procederà mediante il sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, parziali o plurime.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357 si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 210 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

La Circostrizione si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/20016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della Legge 221 del 2012, a far data dal 1 gennaio 2015 i contratti stipulati mediante scrittura privata devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di nullità.

ARTICOLO 7 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto.

ARTICOLO 8 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

A garanzia dell'offerta è dovuta una cauzione provvisoria **di euro 1.692,30** pari al 2% del valore del contratto di cui all'art. 2 del presente capitolato da costituirsi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell' IVA, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: la stazione appaltante, avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse così come previsto al comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine della concessione e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione della gestione dei servizi da parte della stazione appaltante.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dalla stazione appaltante, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

Comunicazione nominativo rappresentate

Il Concessionario deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Circostrizione 7. **Il Rappresentante, che dovrà essere unico per tutti e tre i servizi oggetto del presente capitolato speciale**, avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e in merito all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'aggiudicatario. Quest'ultimo è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo;

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 11 - VERSAMENTO DEL CANONE

Il concessionario deve corrispondere alla Circoscrizione 7 il canone di cui all'art. 3 punto B) pari **ad euro 928,00 oltre IVA (o maggiore importo offerto in sede di gara)** per ciascun periodo stagionale di concessione.

Il canone deve essere versato all'ufficio Cassa della Circoscrizione 7 nella misura dell'80% prima dell'inizio del servizio. Il restante 20% dovrà essere versato entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun periodo estivo di concessione.

ART. 12 – UTENZE

Punto ristoro

Per quanto riguarda il “Punto ristoro” di cui all'art. 3 punto B) e per ogni periodo stagionale di concessione (2018 e 2019 di cui all'art 2 del presente capitolato), tutte le spese relative all'utenza dell'energia elettrica, compreso l'allacciamento, agli oneri per la raccolta rifiuti e al rimborso di quota parte dell'acqua sono a carico del concessionario; sono altresì a carico del concessionari eventuali oneri per utenze telefoniche, internet etc.

Identificativi energia elettrica del locale adibito a punto ristoro.

Utenza ad uso esclusivo e non intestata alla Città.

L'utenza sarà attivata dal Concessionario prima della firma del contratto di concessione.

numero contatore 00365745
numero utente IT 020E00052801

Identificativo acqua

Utenza ad uso non esclusivo

Numero contatore 0010130934

Per quanto riguarda l'acqua si stabilisce che il costo forfettario ammonta ad euro 35,00 (trentacinque/00) per ogni periodo stagionale di concessione (2018 e 2019 di cui all'art 2 del presente capitolato). Il consumo è stato individuato tramite una stima media di utilizzo dell'acqua di un locale bar pari a un mezzo di metro cubo per n. 70 giorni di concessione al costo approssimato di 1 (uno) euro al metro cubo.

Il concessionario provvederà al pagamento secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ufficio recupero utenze della Città di Torino.

Per le restanti parti della concessione oggetto del presente provvedimento non si attribuiscono oneri di utenza al concessionario in quanto non rilevanti e in quanto l'impianto natatorio piscina Colletta rimane a gestione diretta.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

La Circoscrizione 7 corrisponderà al concessionario l'importo massimo di € 13.900,00 oltre IVA o l'eventuale minor importo offerto in sede di gara, per ciascun periodo stagionale di concessione.

Tale importo sarà corrisposto a fronte di presentazione di regolare fattura e di relazione positiva del Responsabile del Controllo.

E' facoltà del concessionario presentare il 25 luglio 2018 una prima fattura per metà del suddetto importo. Tale facoltà è prevista anche per il 2019.

Il saldo o l'intero importo sarà corrisposto al termine della stagione estiva di apertura dell'impianto.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

Il concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nella gestione complessiva del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alla gestione e per tutta la durata della stessa per entrambe i periodi stagionali di concessione di cui all'art. 2 del presente capitolato, il concessionario dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nel corso delle attività o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con massimale adeguato.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- α) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- β) rischi per danni diretti e indiretti

In caso di mancato pagamento del premio assicurativo da parte del concessionario, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti. La polizza e il relativo pagamento devono essere consegnati all'Ufficio Patrimonio della Circostrizione 7 prima dell'inizio del servizio e comunque prima della firma del contratto o della consegna anticipata, se effettuata.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante del concessionario, in modo tale da consentire a quest'ultimo di intervenire nella stima.

Qualora il concessionario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del Codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti orizzontali. Nel caso di raggruppamenti verticali, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ARTICOLO 15 - PERSONALE

Prima dell'inizio della gestione, il concessionario dovrà trasmettere al Responsabile della piscina Colletta l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute e delle fotocopie dei brevetti in corso di validità.. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga del concessionario.

Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

In particolare, per quanto riguarda l'assistenza in vasca, i requisiti professionali, il numero degli assistenti, le caratteristiche e l'organizzazione proposta in sede di offerta, dovranno essere presenti e mantenute per tutta la durata della concessione.

Detto personale dovrà avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da eventuali obblighi contrattuali. Tale elenco dovrà comprendere i nominativi del personale da utilizzare in caso di sostituzioni temporanee.

In particolare si sottolinea che la normativa vigente prevede la presenza contemporanea di numero minimo tre assistenti bagnanti con brevetto.

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9, del D.Lgs. 50/2016, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere alla Circoscrizione 7, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ARTICOLO 16 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il concessionario si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP tratterà dalla liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, il RUP inviterà per iscritto il concessionario a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto o, in caso di incapienza, rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. 207/10.

ARTICOLO 17 - CONTROLLI SULLA GESTIONE

La Circoscrizione 7 si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che verranno ritenuti opportuni nel corso delle attività. In particolare al Responsabile della piscina Colletta sono attribuite le funzioni di Responsabile dei Controlli, come individuato in calce al presente capitolato; il Responsabile svolge con il R.U.P. ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 le attività di controllo e vigilanza, anche con il supporto di altri Assistenti individuati formalmente ai sensi dell'art. 300 comma 3, D.P.R. 207/2010 nonché dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

Il concessionario è tenuto a consentire e facilitare tutti i controlli effettuati dall'Amministrazione per verificare la qualità dei servizi erogati e la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In particolare, il concessionario deve:

- **consentire il controllo dei fogli firma giornalieri attestanti la presenza degli assistenti bagnanti;**
- **collaborare alla somministrazione di questionari tesi a valutare la soddisfazione dei clienti secondo le indicazioni fornite dal Responsabile di qualità della piscina;**
- **consegnare alla Circoscrizione, alla fine di ogni periodo stagionale di concessione, una relazione sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte;**
- **consegnare alla Circoscrizione, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo stagionale di concessione, un resoconto economico comprendente entrate e spese distinto per ciascuna attività.**

La Circoscrizione 7 si riserva la facoltà di effettuare e di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, ulteriori controlli qualitativi e quantitativi.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso l'aggiudicatario ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere all'esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

ARTICOLO 18 - PENALITÀ

Ove si verificano inadempimenti rispetto a quanto previsto nel contratto di concessione, il R.U.P., anche a seguito di segnalazioni da parte del Responsabile della Piscina incaricato dei controlli, procede all'applicazione delle penali previste.

Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare le penali saranno applicate per:

- mancata apertura del bar e/o non rispetto degli orari stabiliti;
- personale insufficiente e/o inadeguato;
- mancata esibizione della tessera di riconoscimento durante l'espletamento del servizio;
- chiusura ingiustificata e/o non autorizzata;
- negligenza e comportamento non conforme alla prestazione richiesta e/o al decoro del luogo di lavoro;
- pulizia non adeguata;
- mancata rendicontazione di cui all'art.17

Le penali sono applicate dal R.U.P.. L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto al concessionario, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; il concessionario potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 gg consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Gli importi delle penali saranno a rivalsa sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del contratto, come di seguito disciplinato.

ARTICOLO - 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P., fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- a) nel caso di mancata esecuzione del servizio richiesto o per non conformità di essi con le prescrizioni del capitolato e/o del progetto di gestione;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo);
- f) nel caso previsto dall'art. 165 comma 5 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.

In caso di risoluzione del contratto, il R.U.P. ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della gestione dei servi accessori all'apertura estiva della piscina Colletta con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art.163 C. 6 D.Lgs 50/2016 , fatto l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

L'aggiudicatario sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, la Circostrizione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato "3" al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato "1" al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i

principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato "3", conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 21- MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui all'art.13;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (n° ordine, data di esecuzione, codice IBAN completo, numero CIG., etc).

Si ricorda che:

l'art.1 comma 629 della Legge n.190 del 23/12/2014 ha introdotto lo "Split payment" ovvero l'obbligo di emissione della fattura relativamente al solo imponibile; dal 31 marzo 2015 possono essere accettate fatture pervenute solo in forma elettronica tramite la piattaforma del MEF. A tal fine si comunica che il Codice della Circostrizione 7 è: TRN480

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei beni/servizi, attestato con le modalità sopra specificate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ARTICOLO 22 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della concessione della gestione dei servizi aggiuntivi saranno a carico della Concessionario, comprese quelle contrattuali.

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ARTICOLO 23 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ARTICOLO 24- FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. LGS. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Responsabile del trattamento dei dati personali: dr.ssa Elisabetta De Nardo

Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Miranda Pastore

Responsabile al Controllo di Qualità: Sig. Marco Marangon

Responsabile della piscina Colletta: Sig. Marco Marangon

Torino, 02 maggio 2018

Il Dirigente di Area
Circoscrizione 7
Dr.ssa Elisabetta De Nardo
(in originale firmato)